

# Accordo regionale sulla previdenza complementare

Il giorno 31 **Agosto 2015** presso Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Mestre, si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Luigi Curto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Flavio Scagnetti, funzionario della categoria edilizia;

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dalla presidente regionale CNA Costruzioni Monica Pavan, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore d'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini

la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico

la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini

## PREMESSA



- visti gli accordi siglati tra le medesime parti stipulanti rispettivamente in data 26 gennaio - 2 marzo e 29 marzo 2015;
- considerate le indicazioni tecniche nazionali riguardanti le quote da versare segnalate nelle more della discussione dei due accordi

le parti si sono incontrate ed hanno previsto quanto segue:

- 1) Secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 16 ottobre 2014, le parti convengono che il contributo mensile a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere la previdenza complementare, sia versato mensilmente alle Casse Edili con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2015. Il versamento è dovuto per operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.
- 2) Visto il rinvio del versamento concordato tra le parti stipulanti negli accordi di cui alla premessa o tacitamente accordato, con il versamento alle Casse Edili del mese di Agosto



1



2015, saranno raccolte oltre alle quote del mese di competenza anche quelle relative a gennaio, febbraio, marzo 2015 ; con il versamento alle Casse Edili del mese di Settembre 2015 saranno raccolte oltre alle quote del mese di competenza anche quelle relative a aprile, maggio, giugno e luglio 2015.

3) Il contributo mensile versato alle Casse Edili sarà accantonato in una specifica " gestione speciale", basata su conti individuali.

4) Le quote raccolte saranno trattate come segue:

Qualora il lavoratore abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare la quota di cui al punto 1 sarà destinata al Fondo di cui il lavoratore comunica l'effettiva adesione.


Nel caso in cui il lavoratore non abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare, le quote di competenza saranno versate al Fondo PREVEDI.

5) Edilcassa provvederà' ad informare le imprese sui contenuti del presente accordo.

6) In merito alle specifiche tecniche per il versamento sarà redatto un protocollo tecnico.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

CONFARTIGIANATO Imprese Veneto



Ferredil UIL Veneto



CNA del Veneto




Filca CISL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Fillea CGIL Veneto



# PROTOCOLLO TECNICO ALLEGATO ALL'ACCORDO REGIONALE DEL 31 Agosto 2015

Riguardante le modalità di calcolo e versamento del contributo mensile a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare, previsto dall'accordo nazionale del 16 ottobre 2014 e dall'accordo regionale del 27 marzo 2015.

Con tale protocollo si modificano talune indicazioni contenute negli accordi del 26 gennaio 2015 - del 2 marzo 2015 e del 29 marzo 2015.

## MODALITA' APPLICATIVE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo mensile a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti gli operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.

Il contributo a carico del datore di lavoro è pari a 8,00 euro mensili per il parametro 100 ( 1° livello) da riparametrare sugli altri livelli contrattuali.

Il contributo mensile non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori part-time la quota va riproporzionata sulla base dell'orario risultante dalla lettera di assunzione e da successive modifiche.

## DENUNCIA MENSILE AD EDILCASSA VENETO

A partire dal mese di Agosto 2015 nella denuncia mensile ad Edilcassa Veneto, dovrà essere prevista:

- l'obbligatorietà di indicare il contributo aggiuntivo,
- la possibilità di riportare nella denuncia l'importo relativo ai mesi arretrati ( Gennaio – luglio 2015 ).

Il Cda di Edilcassa Veneto provvederà ad individuare le modalità di recupero delle quote di cui al punto 1 relative ai lavoratori non piu' in forza alla data del 31 Luglio 2015


## CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (operai – apprendisti operai)

Si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

Di conseguenza , in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, le imprese non sono tenute alla erogazione del contributo mensile.

Tale ammontare verrà moltiplicato per le sole ore ordinarie effettivamente prestate: ai fini del calcolo non si tiene conto delle ore di malattia, cassa integrazione, etc.

Per gli operai part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario pattuito.



1

**TABELLA VALORI ORARI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPENSIVI ALIQUOTA 18,5%**

accordo edili artigianato 16 ottobre 2014 operai – apprendisti operai	
<b>a) Operai di produzione</b>	
Operaio di quinto livello	0,0821
Operaio di quarto livello	0,0762
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0630
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0456
apprendisti operai	0,05

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.

**CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (impiegati – apprendisti impiegati)**

Il contributo mensile è versato per 14 mensilità.

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Il contributo mensile non sarà riconosciuto se il mese sia stato lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Non si considerano utili al raggiungimento del predetto requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.


Il contributo mensile per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e 14° mensilità.

Per gli impiegati part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario di lavoro pattuito.

**TABELLA VALORI MENSILI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPENSIVI DELL'ALIQUOTA 18,5%**

accordo edili artigianato 16 ottobre 2014 impiegati – apprendisti impiegati	
LIVELLI	CONTRIBUTO
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00
apprendisti impiegati	8,00

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.



2

